

1122/05/1999

Delibera soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 4 comma 1 L. R. 5/7/97 n. 23 sostitutiva dell'art. 15 L. R. 44/91)

COMUNE DI SCIACCA
PROVINCIA DI AGRIGENTO


DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Francesco Marsala
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° <u>209</u> Seduta del <u>12/11/99</u>	OGGETTO: Approvazione Regolamento del Mercato Ittico e procedure di commercializzazione.-
---	--

PARERI EX ART. 53 L. 8/6/1990 N. 142, RECEPITA CON L. R. N. 48/91

Parere favorevole per regolarità tecnica:

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile del Servizio




Parere favorevole per regolarità contabile:

Il Responsabile del Procedimento


.....

Il Ragioniere Capo



Parere favorevole per il profilo di legittimità:

Il Segretario Generale



ATTESTATO EX ART. 55 COMMA 5° L. 8/6/90 N. 142 RECEPITA CON L. R. 48/91 E EX ART. 13 L. R. 44/91

Si attesta che l'impegno di spesa di cui alla presente delibera ha la sua copertura finanziaria:

Il Ragioniere Capo

.....

L'anno Millenovecentonovantanove il giorno Dodici del mese di Novembre, in Sciacca nel Palazzo Comunale, il Commissario Straordinario Dott. Francesco Marsala, assistito dal Segretario Generale, Dott. Giuseppe Sutura.

La presente delibera del Commissario Straordinario del Comune di Sciacca è stata letta, confermata e sottoscritta come appresso.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppe Sutura)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Francesco Marsala)

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

A seguito di conforme di conforme relazione dell'incaricato, io sottoscritto Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal al

e contro stessa deliberazione non sono stati presentati reclami od opposizioni.-

Sciacca li

IL SEGRETARIO GENERALE

E' Copia conforme all'originale

Sciacca li

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SOVRINTENDENTE DEL MERCATO ITTICO

PREMESSO

- che, il Comune di Sciacca, nella qualità di Ente Gestore del Mercato Ittico, con delibera consiliare n° 160 del 29.07.1977- resa esecutiva dalla CPC di Agrigento in data 19.09.1997 con decisione n° 19585- (allegato "A") ha approvato il "Regolamento del Mercato Ittico all'ingrosso del Comune di Sciacca;
- che con successiva delibera consiliare n° 84 del 29.04.1997 - esitata dal CO.RE.CO Centrale di Palermo il 29.05.1997 con decisione n° 6725/6027 - (allegato "B") è stato approvato un ulteriore regolamento per il funzionamento del Mercato Ittico all'ingrosso di Sciacca, la cui parte dispositiva vincolava l'attuazione dello stesso alla costituzione di una società mista a prevalente capitale pubblico;
- che la mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale di Sciacca dello statuto per la costituzione della società mista, ha fatto venire meno l'attuazione del regolamento di cui alla citata delibera n° 84/1997, con ripercussioni sulla gestione del mercato, sia in ordine al mancato adeguamento dello stesso alle norme comunitarie, sia per la cessata attività, con il 31.12.1997, del Servizio di Tesoreria e Cassa, paralizzando, di fatto, ogni attività del mercato stesso;
- che il Sovrintendente del Mercato Ittico, con più note, ha dato notizia di tale stato di fatto, segnalando la necessità di addivenire alla soluzione del problema con l'adozione di provvedimenti volti all'adeguamento della struttura mercatale, nonché alla forma di gestione più confacente alle esigenze della marineria di Sciacca;
- che, a tal fine il Commissario Straordinario, dott. Francesco Marsala ha indetto - sul tema afferente la decisione sulla forma di gestione da dare al Mercato Ittico di Sciacca, n° 8 Conferenze di Servizio (allegato "C"), alcune delle quali in sede di Comitato ristretto, ed altre allargate a tutte le categorie interessate oltre che alle Istituzioni preposte al Servizio;
- che, nella Conferenza di Servizio del 19 ottobre 1999 e del e 29 ottobre 1999, i cui verbali fanno parte dell'allegato "C", il Commissario Straordinario, dopo avere acquisito gli atti e la modulistica predisposte dal consulente Dott. Pace Giuseppe, la "Relazione sulla riorganizzazione del mercato ittico" e "L'analisi dei costi di gestione" predisposte dal consulente Dott. Alfonso Sabella, (entrambi nominati con Deliberazione Commissariale n° 160 del 6 ottobre 1999), ha preso in considerazione la forma di gestione da dare al Mercato Ittico di Sciacca concepita come qui si ripete: *"Gestione dei Servizi del Mercato (Ente Gestore), distinta dalla commercializzazione (Operatori), così come confortato dalla regolamentazione ed organizzazione presentata dagli esperti."*

- RITENUTO INOLTRE -

- che, il regolamento rielaborato, ex novo, dagli esperti si appalesa, più aderente e consono alle esigenze della Gestione che si vuole attuare rispetto alla forma di gestione in precedenza individuata (Delibera C.C. n° 84 del 29.04.1997);
- che, nel corso delle predette conferenze si è avuto modo di accertare che il Dott. Pace Giuseppe ed il Dott. Sabella Alfonso, dopo una attenta analisi della documentazione loro fornita (Regolamento, Statuto, relazione economico - finanziario e proposta di costituzione di Società mista) hanno fornito nuove ipotesi di gestioni ed inedite proposte operative il cui approfondimento potrà consentire una

rapida soluzione ai numerosi problemi che in atto costituiscono impedimento oggettivo per un idoneo avviamento e corretta gestione del Mercato Ittico di Sciacca;


PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

- Visti i pareri, ex art. 53, 1° comma della Legge n° 142/90 recepita dal LL.RR.44/91 e 48/91, resi sul frontespizio del presente provvedimento, che qui si vogliono riconfermati;
- Visto D.Lgs. n° 77/95 e successive modifiche;
- Visto l'art. 5 della L.R. 21/85;
- Visto l'art. 17, comma 12 della legge 109/94, come modificato dalla legge Merloni ter;
- Visto l'art. 5 della L.R. 6.04.1996 n° 22;
- Visto l'O.R.E.L., nonché il relativo Regolamento di esecuzione della Regione Siciliana,
- Riconosciuta la propria competenza;

PROPONE

- di adottare il **"Regolamento per il funzionamento del Mercato Ittico di Sciacca"**, così come elaborato dai consulenti esterni nominati con delibera Commissariale n° 160 del 6 ottobre 1999;
- di approvare consequenzialmente, in uno con regolamento di mercato, i contenuti dei criteri di commercializzazione e le procedure da porre in essere con la sottoelencata modulistica facente parte dei seguenti allegati:
 - analisi del processo di commercializzazione; (Allegato "D")
 - istituzione del servizio di tesoreria e Cassa (Allegato "E")
 - modulistica integrale delle procedure di commercializzazione (Allegato "F")
 - bando di gara per assegnazione posteggi (Allegato "G")

IL SOVRINTENDENTE DEL MERCATO ITTICO
(Dott. Arch. Leonardo Fauci)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Francesco Marsala

Nominato con D.P.R.S. n° 494/G.R. VIII/S.G. del 7.07.1999, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 della L.R. 15.09.1997, n° 35 e dell'art. 55 della L.R. 15.03.1963, n° 16;

- VISTA la superiore proposta del Responsabile del Servizio che qui di seguito si intende integralmente riportata;
- RITENUTA la superiore proposta meritevole di accoglimento;
- VISTO il predetto art. 55 della L.R. 15.03.1963, a mente del quale al IV° comma è stabilito che " ... *il Commissario esercita le ordinarie attribuzioni di competenza del Sindaco e della Giunta e, indifferibili, anche quelle di competenza del Consiglio...*";
- VISTA la legge 142/90, recepita con modifiche con L.R. n° 48/91 e successive modifiche;
- VISTO l'art. 5 della L.R. 21/85;
- VISTO l'art. 17, comma 12 della legge 109/94, come modificato dalla legge Merloni ter;
- ASSUNTI i poteri di cui al superiore Decreto di nomina;
- VISTO l'art. 4 della L.R. 23/97;
- VISTA la L.R. n° 23/98 di recepimento in Sicilia della Legge Bassanini n° 127/97;
- esaminata la proposta del Sovrintendente, così come in narrativa;
- dato atto delle avvenute Conferenze di Servizio così come in narrativa;
- richiamato il regolamento Comunale del Mercato Ittico di Sciacca, già approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 160 del 29.07.1977 (allegato "A") e quello approvato con Deliberazione Consiliare n° 84 del 29.04. 1997 (Allegato "B"), entrambi allegati in copia al presente provvedimento;
- visti i Verbali delle Conferenze di Servizio, contraddistinti dal numero progressivo n° 1 a 8, che si allegano in copia al presente provvedimento sotto la lettera C);
- richiamato, pertanto, il Regolamento Comunale del Mercato Ittico di Sciacca così come elaborato dalla Consulenza, che si allega in copia sotto la lettera "H")
- evidenziata la necessità urgente di porre in essere gli atti occorrenti ad attivare la Gestione del Mercato Ittico, la cui inattività risale al mese di luglio 1997;

DELIBERA

1. - di revocare, per le superiori ragioni, il regolamento Comunale del Mercato Ittico di Sciacca, già approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 160 del 29.07.1977 (allegato "A") e quello approvato con Deliberazione Consiliare n° 84 del 29.04. 1997 (Allegato "B");
- 2.- di approvare la nuova forma di gestione da dare al Mercato Ittico di Sciacca come "Gestione dei Servizi del Mercato (Ente Gestore), distinta dalla commercializzazione (Operatori), così come confortato dalla regolamentazione ed organizzazione presentata dagli esperti.-
- 3.- di approvare il nuovo "Regolamento per il Mercato Ittico all'Ingrosso" (allegato "H") costituito da numero 51 articoli e di approvare, consequenzialmente in uno con regolamento di mercato, i contenuti dei criteri di commercializzazione e le procedure da porre in essere, costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4.- di approvare consequenzialmente, in uno con il regolamento di mercato, i contenuti dei criteri di commercializzazione e le procedure da porre in essere con la sottoelencata modulistica facente parte dei seguenti allegati:
 - analisi del processo di commercializzazione (Allegato "D")
 - istituzione del servizio di tesoreria e Cassa (Allegato "E")

- modulistica integrale delle procedure di commercializzazione (Allegato "F")
- bando di gara per assegnazione posteggi (Allegato "G");

5. - di dare atto che il Regolamento, i contenuti dei criteri e le procedure di commercializzazione entrano in vigore ad avvenuta esecutività del presente provvedimento ed avvenuta pubblicazione dei predetti atti all'Albo Pretorio, per n° 15 giorni consecutivi;
6. - dare atto che con Delibera Commissariale, con i poteri del Consiglio Comunale n° 74 del ...26...1998..., sono stati approvati i criteri generali di organizzazione degli Uffici e servizi, ai sensi della L.R. n° 23/98 di recepimento in Sicilia della Legge Bassanini n° 127/97;
7. - di trasmettere il presente Provvedimento all'Ass.to Reg.le EE.LL., all'Ass.to Reg.le Cooperazione Pesca e Commercio - Palermo ed alla Prefettura di Agrigento, ad avvenuta esecuzione dello stesso.
8. Il Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 4, comma 2° della L.R. n. 23/97 decide di 5 trasmettere il presente atto al CO.RE.CO. provinciale per il controllo preventivo di legittimità.-



REGOLAMENTO PER IL MERCATO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ITTICI DEL COMUNE DI SCIACCA

Art. 1

Definizione del Mercato

Le strutture, le attrezzature, gli impianti, i magazzini, gli uffici, i servizi posti a disposizione degli Operatori economici, commerciali e produttori del Settore Ittico all'Ingrosso, siti in Sciacca, costituiscono il Mercato per il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici ai sensi e per gli effetti di cui alle norme contenute dalla Legge 25.03.1959, n° 125, successive modifiche ed integrazioni con altre leggi.

Per commercializzazione nel Mercato Ittico si intende: "la determinazione o l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra forma di immissione sul mercato ad esclusione della vendita al dettaglio e della cessione diretta, sul mercato locale, di piccole quantità da un pescatore al venditore al minuto o al consumatore" (ex art. 2 punto p), D.L.vo 30 dicembre 1992, n° 531).

Restano salve le disposizioni contenute nella Legge 125/59, anche in ordine alle disposizioni sanitarie per quanto applicabili.

La vendita al dettaglio e della cessione diretta di piccole quantità, di cui al comma precedente, può essere organizzata nel Mercato in appositi spazi, all'uopo destinati ed in particolari banconi, igienicamente idonei, posti a disposizione del pescatore dall'Ente Gestore.

Per commercio all'ingrosso, si intendono partite di prodotti ittici non inferiori a 5 Kg. o colli di eguale peso, prodotti confezionati a colli o pesci di grossa taglia. Le partite vendute al consumatore si intendono vendute dall'ingrosso al dettaglio (Ministeriale 23 dicembre 1994 - Serv. VI - Direzione 12 - 3640/9).

Art. 2

Gestione del Mercato

Il Mercato è gestito dal Comune di Sciacca tramite la Direzione del Mercato. L'Ente Gestore fornisce i servizi essenziali come indicati all'art. 10 del presente Regolamento, mentre la commercializzazione sarà affidata agli assegnatari dei bx. Il Mercato gestito dal Comune si adeguerà per raggiungere una piena autonomia di gestione, con bilanci distinti e separati,



deliberati dal Consiglio Comunale ed approvati nei modi di legge (D. P. Reg. 25. 10. 1989).

Detti bilanci, alla cui formazione concorre la Commissione di Mercato con propri pareri e proposte, tendono al pareggio; le entrate devono, pertanto, essere commisurate alle spese correnti di esercizio ed alle quote di ammortamento degli impianti.

Il Comune è proprietario delle strutture, delle attrezzature e degli impianti. Egli può concedere la gestione dei servizi e degli impianti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia (gestione mista e gestione per concessione a privati, (Cooperative, Associazioni di Cooperative, Consorzi di Cooperative o Consorzi e Società commerciali).

Art. 3

Commissione di Mercato

Salvo che la legge non disponga diversamente, per l'esercizio dei compiti previsti dalla legge 25.03.1959, n° 125, dalle disposizioni di legge della Regione Sicilia* e dal presente Regolamento, è costituita una Commissione di Mercato presieduta dal Sindaco.

* - (L.R. 9.5.1986, n° 23 e D. P. R. 25.10.1989 (GURS n° 54 del 11.11.1989)

Qualora il Sindaco, non ritenga di potere assumere la Presidenza della Commissione, può delegare, di massima, l'Assessore di Settore o il Responsabile legale della gestione.

Se la gestione è mista, pubblica o privata a controllo pubblico, alla Presidenza della Commissione può essere delegato il rappresentante legale della parte pubblica della gestione.

Se la gestione è affidata in concessione a soggetti privati, Associazioni di Cooperative, Cooperative o Consorzi di cui all'art. 2 del presente Regolamento, la responsabilità della Commissione è devoluta al Presidente o al Consiglio di Amministrazione, e, della Commissione, fa parte, di diritto, la componente pubblica proprietaria che ne può assumere la Presidenza.

La Commissione è nominata dal Sindaco ed è composta dai seguenti Membri, scelti in una terna di nominativi indicati dagli Uffici e dalle Categorie interessate:

1. - tre rappresentanti del Comune nominati dal Sindaco e scelti tra persone esperte nel settore ittico;
2. - un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato designato dalla Giunta Camerale;
3. - due rappresentanti dell'Organo Provinciale del Ministero Agricoltura e Foreste, specializzati nel Settore ittico;
4. - un rappresentante della competente Autorità Marittima - Capitaneria di Porto;
5. - un rappresentante del Servizio Igiene degli alimenti - ASL 1;
6. - un rappresentante del Servizio Sanitario Veterinario;
7. - tre Produttori Ittici scelti dalle Associazioni Cooperativistiche più rappresentative;
8. - un Commerciante all'ingrosso di prodotti Ittici operante nel Mercato;
9. - un Commissionario all'ingrosso di prodotti Ittici operante nel Mercato;
10. - un Commerciante al dettaglio di prodotti Ittici designato dalle Organizzazioni Sindacali di categoria;
11. - un Consumatore su terna indicato dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali dei consumatori;
12. - due Rappresentanti delle Cooperative di Settore;
13. - un Rappresentante degli Industriali che provvede alla conservazione ed alla trasformazione dei prodotti Ittici;
14. - un Rappresentante della Ricerca Scientifica o Esperto in Biologia Marina;
15. - un Rappresentante degli Industriali esperto in Import - Export.

La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi Componenti possono essere confermati.

La scelta dei Componenti la Commissione, di cui ai numeri 7. - 8. - 9. - 10. - 13. - 14. - 15. - è fatta dal Sindaco tra le persone designate dalle rispettive Associazioni di Categoria, le più rappresentative, degli Operatori da nominare.

Ai lavori della commissione possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti sui problemi da trattare e rappresentanti di altre categorie interessate.

Alla seduta della Commissione partecipa il Direttore del Mercato di cui al successivo articolo 4 del presente Regolamento. (D. P. Reg. 25.10.89)

Il Presidente della Commissione designa il Componente che, in casi di sua assenza o impedimento, lo sostituisce nelle funzioni.

Ai Componenti della Commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, anche se non viene raggiunto il numero legale, un gettone di presenza nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di cui alla L. R. n° 15/93 e con il principio dell'omnicomprensiva della retribuzione sancito dall'art. 3 del D.P.R. n. 347/83.

Ai Membri della Commissione, non dipendenti dallo Stato o da Enti Pubblici, che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio in prima classe, se non autorizzati al mezzo proprio, su presentazione di nota spese, nonché una diaria giornaliera, con le modalità stabilite dalla Legge 29.06.1951, n° 489 e successive modifiche ed integrazioni e nell'entità prevista dalla Legge stessa per gli impiegati dello Stato con qualifica di Dirigente.

La spesa per il funzionamento è a carico del Comune o Ente Gestore.

Un dipendente dell'Ente Gestore, quale Segretario della Commissione, redige il Verbale di ciascuna riunione, che può essere letto ed approvato nella riunione successiva. Tale verbale viene trascritto nell'apposito registro e firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario.

Copia delle Deliberazioni adottate dalla Commissione, nonché dei Verbali delle sedute della Commissione stessa, sono trasmesse all'Ente Gestore, alla Direzione del Mercato ed ai Componenti che ne fanno richiesta, a cura del Segretario.

Art. 4

Direttore del Mercato

Al Mercato Ittico all'ingrosso è preposto un Direttore che è responsabile del suo funzionamento e della gestione dei servizi. Egli propone ed attua le strategie di coordinamento tra conferimenti e commercializzazione, nel rispetto delle leggi e del presente Regolamento, tenuto conto, quale obiettivo, dell'incremento e dello sviluppo delle attività mercatali che nel Mercato si svolgono, vigilando altresì sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti all'interno del Mercato stesso e nell'intorno dell'area mercatale.

Spetta al Direttore attuare le direttive dell'Ente Gestore, individuare, proporre e porre in essere le iniziative ed i provvedimenti che, mediante

l'approntamento di moderni servizi, la dotazione di attrezzature, le più idonee, ed una efficiente organizzazione, favoriscano la costante evoluzione del Mercato; l'incremento degli affari, il perfezionamento delle tecniche commerciali, la più ampia e libera competitività, la neutralizzazione di ogni forma di supremazia individuale, o sul collettivo, come rendita di posizione, incompatibile con le vigenti disposizioni di leggi in materia e con la funzione di interesse pubblico che svolge il Mercato; altresì, il Direttore, nell'interesse dei consumatori, attua i più attenti e rigorosi controlli sui prodotti immessi nel Mercato, con particolare riferimento all'igiene ed alla qualità.

La nomina del Direttore è di pertinenza dell'Ente Gestore del Mercato e del suo massimo Organo Collegiale, nel rispetto delle norme contenute nel vigente "Regolamento dei concorsi", approvato con delib. del C.C. n. 20 del 22/04/1992, modificato con Delibera Consiliare n° 14 il 27/09/1993; nella gestione di tipo privatistico valgono le disposizioni contenute nei contratti nazionali sulla nomina dei Dirigenti.

La nomina avviene a seguito di Concorso pubblico per titoli e per esami, bandito dall'Ente Gestore, e sono ammessi a concorrere a Direttore del mercato coloro che sono in possesso di laurea in Giurisprudenza, in Economia e Commercio, Scienze politiche o titoli equivalenti.

Oggetto di esame, secondo quanto verrà precisato nel bando di concorso, sarà il "commercio, nazionale ed estero, la produzione, il marketing, l'organizzazione aziendale, la gestione ed il controllo di gestione, la conservazione ed il trasporto dei prodotti trattati nel Mercato e la legislazione relativa, specialmente attinente alle norme igieniche, nonché elementi di diritto costituzionale, privato, amministrativo e penale, della legislazione del lavoro e previdenza sociale, della legislazione concernente la disciplina delle aziende individuali e societarie".

Art. 5.

Personale addetto al Mercato

Il Direttore del Mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da impiegati ed operai, da lui dipendenti, assunti dall'Ente Gestore in relazione alle effettive necessità funzionali del Mercato stesso.

Il rapporto di impiego o di lavoro ed il trattamento economico del personale, di cui al precedente comma, è disciplinato conformemente a quanto disposto per il personale in organico dell'Ente Gestore di pari

grado e qualifica, con eventuale particolare riguardo ad una minima incentivazione percentuale per il personale addetto o correlato alla vigilanza e controllo sulla commercializzazione e che contribuisca fattivamente a target di fatturato in progressivo aumento.

Art. 6.

Funzionamento e compiti della Commissione di Mercato

La Commissione di Mercato di cui al precedente art. 3, è convocata di regola una volta al mese dal Presidente ed ogni qual volta il Presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quarto dei suoi Componenti, o, invero su richiesta motivata, dal Direttore del Mercato.

Gli inviti di convocazione della Commissione, recanti l'ordine del giorno, devono pervenire ai Componenti almeno cinque giorni prima della data designata.

Le sedute, in prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei Componenti; in seconda convocazione la Commissione, riunita anche entro le ventiquattro ore, delibera con la presenza di almeno un terzo dei suoi Componenti.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

La richiesta del dovuto parere della Commissione, in virtù del presente Regolamento, deve essere esaminata entro venti giorni data dal ricevimento della richiesta stessa, altrimenti il parere s'intende favorevole.

Il Presidente della Commissione è tenuto a convocare la Commissione nei termini e nei modi voluti dal presente Regolamento per la deliberazione sul parere richiesto.

La Commissione o Comitato Consultivo ha il compito di:

1. - stabilire il numero dei posteggi di cui il Mercato è capace, in relazione allo spazio disponibile ed a quello che può occupare ciascun posteggio, precisando e riservando possibilmente una parte di superficie ai venditori occasionali.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Tale numero è stabilito in modo da consentire l'accoglimento, nella misura massima possibile, delle richieste inoltrate dagli Operatori che svolgono nel Mercato attività economico - commerciali;

2. - esprimere parere, non vincolante, in merito ai corrispettivi richiesti dall'Ente Gestore per i servizi resi (che peraltro non possono superare i costi effettivamente sostenuti per la gestione).
- Ogni eventuale esuberanza di ricavi viene devoluta allo sviluppo tecnologico del Mercato stesso;
3. - proporre all'Ente Gestore le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle strutture, attrezzature, impianti ed ai servizi del Mercato, secondo le necessità espresse dagli Operatori, ed ai fini di assicurare la massima efficienza funzionale possibile, anche sotto l'aspetto igienico - sanitario;
4. - intervenire, giusta art. 15 della Legge 125/59, ai fini delle sanzioni da convalidare agli Operatori del Mercato ed inflitti agli stessi dal Direttore del Mercato;
5. - esercitare ogni altra attribuzione prevista dalla Legge 25 marzo 1959, n° 125, successive modifiche, vigenti leggi regionali e dal presente Regolamento.

Art. 7 Compiti del Direttore

Il Direttore del Mercato è responsabile del regolare funzionamento del Mercato e dei servizi, alla cui Organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza delle disposizioni di legge e del presente Regolamento, nonché a quelle impartite, al riguardo, dall'Ente Gestore ed alle decisioni, per sua competenza, indicate dalla Commissione di Mercato e dal Servizio Sanitario. Il Direttore attua ogni strategia che ritiene utile e necessaria ai fini di una gestione corretta e trasparente ed in armonia con lo sviluppo del Mercato, in funzione del suo inserimento nel contesto territoriale.

Egli sovrintende al personale addetto al Mercato e in tale funzione stabilisce:

- a) - l'assegnazione del personale in relazione alle effettive esigenze del Mercato indicando i profili professionali nei vari livelli e le mansioni specifiche in ordine alle procedure di gestione;

- b) - i compiti da affidare a ciascun dipendente;
- c) - i turni e gli orari di lavoro;
- d) - eventuali sanzioni disciplinari da infliggere, attendendosi alle disposizioni vigenti in materia (art. 59, comma 4° del D. Lgs. N. 23/93, modificato dal D. Lgs. n. 546/93).


Al Direttore del Mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:

1. - accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti;
2. - curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del Mercato;
3. - vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del Mercato attuando quelle strategie di intervento che favoriscano al massimo i conferimenti;
4. - curare l'esecuzione delle disposizioni impartite dal Servizio Veterinario preposto di cui all'art. 11 del presente Regolamento;
5. - accertare direttamente e con l'ausilio dei Vigili Urbani, preposti al Mercato, che tutte le operazioni di commercializzazione si effettuino in armonia con le norme delle leggi vigenti e del presente Regolamento;
6. - intervenire per redimere, equamente, le eventuali divergenze sorte nell'ambito del Mercato;
7. - autorizzare l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
8. - proporre ed attuare, anche su segnalazione degli Operatori, tutte le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del Mercato, ampliare il raggio delle vendite dei prodotti ed aumentare il volume degli affari, nonché migliorare le tecniche di vendita e dei servizi;
9. - accertare che le merci, i veicoli ed gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti dalle leggi, dal presente Regolamento dalle norme sanitarie o da altre norme di carattere generale;

10. - accertare, a richiesta degli interessati e rilasciandone certificazione, la specie e la qualità dei prodotti;
11. - vigilare perché l'attività degli Operatori, produttori, commercianti, grossisti, commissionari - grossisti, mandatari, astatori o responsabili delle vendite, si svolga secondo le disposizioni delle vigenti leggi e del presente Regolamento;
12. - vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso o lo stato delle derrate e per reprimere eventuali frodi;
13. - eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura del Mercato ed in particolare in quelle notturne per accertarne la perfetta normalità;
14. - adottare i provvedimenti che si rendono necessari per la gestione del Mercato e delle risorse umane;
15. - predisporre i mezzi, nell'insieme delle attrezzature di Mercato per la buona conservazione dei prodotti depositati nel Mercato stesso;
16. - curare la regolare vendita dei prodotti affidati alla Direzione Mercato;
17. - nei casi gravi ed urgenti, disporre la sospensione dal Mercato per un periodo non superiore a tre mesi di coloro che contravvengono alle disposizioni che disciplinano le attività del Mercato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 25 marzo 1959, n° 125; nei casi di lieve infrazione, elevare contravvenzioni, come regolate dall' articolo 48 del presente Regolamento, diffidare i colpevoli o sospenderli per un periodo massimo di tre giorni;

- può disporre le sanzioni amministrative di cui al successivo art. 48;
- 18.- emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni e delle attività di gestione, in conformità alle proprie attribuzioni;
- 19.- svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative o regolamentari nonché dal presente Regolamento.

Art. 8.



Servizio di Ordine Pubblico e Polizia Amministrativa

L'Ordine Pubblico ed il Servizio di Polizia Amministrativa nel Mercato sono prestazioni assicurate dalla Polizia Municipale e dai Servizi di Vigilanza.

Le Direttive per l'attuazione dei Servizi di Vigilanza di cui al presente Regolamento sono di competenza del Direttore. Il Comando Vigili Urbani, per sua parte, distaccherà presso il Mercato il numero di Vigili, particolarmente idonei e qualificati ai servizi, che l'Amministrazione Comunale, su richiesta del Direttore, determinerà fissandone il grado, il periodo di permanenza in rapporto alle effettive esigenze funzionali ed organizzative di Mercato accertate dal Direttore. Tali prestazioni sono servizio di istituto.

Art. 9.

Servizi di verifica del peso

Nell'interno del Mercato, oltre che le bilance di pertinenza di ciascun posteggio, è posto a disposizione dei richiedenti un Servizio di verifica del peso.

La Direzione del Mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sulla esattezza delle pesature presso i venditori e sulla integrità dei colli venduti corrispondenti ai colli esposti alla contrattazione.

La Direzione provvede ad eseguire tali controlli prima ed all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

Art. 10.

Gestione dei Servizi

L'Ente Gestore provvede, di regola, direttamente a tutti i Servizi di Mercato. Esso pone a disposizione, degli Operatori - assegnatari, l'area di Mercato, l'area di esposizione, i Magazzini, gli Uffici, i Frigoriferi, Energia Elettrica ed Idrica, ogni altro Servizio occorrente per il funzionale svolgimento delle attività commerciali e il Servizio Veterinario a norma di legge.

Esso può dare in affidamento, giusta disposizioni vigenti (L. R. n. 496):

- 1) - il Servizio di pulizia del Mercato;**
- 2) - il Servizio di Bar e Ristoro;**
- 3) - il Servizio di posteggio automezzi o altri mezzi di trasporto;**

- 3) - il Servizio di posteggio automezzi o altri mezzi di trasporto
- 4) - ogni altro Servizio ausiliario del Mercato.

Art. 11.
Servizio Igienico - Sanitario

In attuazione del Decreto Legge 30 Dicembre 1992, n° 531 e successive integrazioni, il Servizio di Vigilanza Sanitaria e di controllo sulla specie e qualità dei prodotti ittici immessi nel Mercato Ittico è affidato all'Azienda U.S.L. competente per territorio. A tale Servizio è preposto personale veterinario all'uopo esperto in materia ittica.

L'Ente Gestore pone a disposizione del Servizio Veterinario i locali per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo dei prodotti ittici immessi nel Mercato o nell'area di esso.

Il Direttore del Mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni all'uopo impartite dal Servizio Veterinario responsabile.

La visita dei prodotti ittici destinati al consumo deve essere comprovata, di volta in volta, da apposito certificato rilasciato dal Veterinario che ne licenzia i prodotti visitati e ne caratterizza la specie, la categoria e lo stato di conservazione; tale certificazione può essere corrispondente alla dichiarazione di sbarco o di conferimento.

I prodotti ittici sbarcati devono essere accompagnati da "dichiarazione di sbarco" e se provenienti da altri Comuni o dall'Estero da "dichiarazione di conferimento", anche se formanti oggetto di contrattazione fuori Mercato, ed i prodotti ittici destinati alla lavorazione, conservazione e trasformazione, debbono essere sempre sottoposti al Controllo Sanitario, secondo modalità che saranno stabilite dall'Autorità Sanitaria competente.

L'Operatore che dispone della merce è tenuto ad assicurare lo spostamento, il trasporto dei prodotti ittici e qualsiasi operazione richiesta dal Veterinario, se si renda necessaria per l'esecuzione della visita.

I prodotti ittici possono essere posti in vendita solo dopo l'effettuazione della suddetta visita di controllo e rilascio dell'apposito certificato.

Il Mercato deve disporre di una Sala di Osservazione per i prodotti ittici sospetti o comunque non ammessi, a seguito della visita di controllo, al consumo normale. Tale Sala deve essere dotata di frigorifero per la conservazione della campionatura prelevata dalle partite sottoposte al controllo.

**Art. 12.
Facchinaggio**

Le operazioni di facchinaggio, nell'interno del Mercato, sono svolte direttamente dagli Operatori Assegnatari, dal personale da ciascuno di essi dipendente o da facchini liberi in possesso di apposita Autorizzazione di cui al T.U. di P.S. art. 121.

Ciascuno Operatore facchino, può altresì curare con propri mezzi il trasporto dei prodotti fino all'esterno del Mercato, rilasciando, per il servizio prestato, regolare scontrino fiscale.

Gli Operatori che intendono avvalersi di personale proprio per il trasporto delle merci conferite o acquistate devono, preventivamente, comunicare per iscritto alla Direzione del Mercato l'elenco delle persone da essi adibite alle operazioni di trasporto e/o facchinaggio.

Gli Operatori sono tenuti responsabili di tutte le infrazioni che eventualmente siano commesse dal personale, di cui al precedente comma.

Alla determinazione del numero ed all'indicazione nominativa dei facchini liberi, a disposizione degli Operatori che non intendano avvalersi di personale proprio provvede la Direzione, sentiti i Rappresentanti degli stessi facchini liberi.

I facchini liberi sono pagati per i Servizi effettivamente resi, secondo la tariffa proposta dall'Ente Gestore, sentita la Direzione di Mercato ed i Rappresentanti degli stessi facchini liberi. Pertanto devono adempiere a tutti gli obblighi fiscali vigenti.

Sia i facchini liberi che il personale di fatica degli Operatori debbono indossare uniformi prescritte dall'Ente Gestore su proposta della Direzione di Mercato.

E' vietato ai facchini liberi di farsi aiutare nel disimpegno della loro opera, da altre persone.

Sia i facchini liberi che il personale di fatica degli Operatori, che contravvengono alle disposizioni del presente Regolamento e che comunque turbino il normale funzionamento del Mercato, sono passivi delle seguenti sanzioni:

- a) la sospensione dal Mercato da uno a dieci giorni, disposta dal Direttore del Mercato;
- b) nei casi gravi l'esclusione dal Mercato disposta dall'Ente Gestore, sentita la Direzione di Mercato, previa contestazione dell'addebito dell'interessato;

Durante il periodo di sospensione il punito non può entrare nel Mercato per qualsiasi motivo.

Art. 13. Pesatura dei prodotti

Salvo che non viene effettuata la vendita per collo, ogni Venditore permanente provvede al peso delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà installate nel posteggio di vendita.

Le bilance devono essere periodicamente controllate ed iscritte regolarmente nel Registro pesi e misure.

Per i Venditori occasionali il Mercato pone a disposizione un Servizio di pesatura. (esclusivamente i mezzi tecnici necessari) .-

Art. 14. Corrispettivi per prestazioni di Servizi resi

Il prezzo unitario di corrispettivi relativi alle prestazioni dei Servizi di Mercato, anche di quei Servizi dati in concessione, è proposto dal Direttore, sentito il parere della Commissione di Mercato, ed approvato dall'Ente Gestore.

I valori dei corrispettivi delle prestazioni dei Servizi anzidetti sono a cura del Direttore del Mercato, esposte in luogo adatto e comunque in tutti i posteggi di vendita, in modo che tutti coloro che operano nel Mercato possano prenderne visione.

K

S

4

N

Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. Le somme, eventualmente, pagate in più, sono ripetibili.

Il Direttore del Mercato può sospendere dal Mercato stesso o applicare sanzioni, a norma dell'art. 7, n° 17, del presente Regolamento, a coloro che contravvengono a quanto disposto nel comma precedente, salvo ratifica da parte dell'Ente Gestore del Mercato.

Art. 15.

Cassa di Mercato per la Tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli Operatori di Mercato

Il Servizio di tesoreria e di cassa è svolto dalla Cassa di Mercato, istituita ai sensi dell'art. 12 della Legge 25 Marzo 1959, n° 125, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 della Legge 12 Luglio 1938, n° 1387 ed in osservanza a quanto disposto dal D. L. n. 77/95.

Il Servizio di Cassa e per le operazioni bancarie (ex art. 18 L. 125/59) viene gestito a favore degli Operatori del Mercato con le procedure regolamentate dall'Ente Gestore.

I locali occorrenti alla Cassa di Mercato sono posti a disposizione dall'Ente Gestore, a titolo gratuito, entro il recinto del Mercato, con ingresso nel Mercato stesso.

Qualora se ne ravvisi la opportunità, sentita la Commissione di Mercato, può essere istituito apposito "Fondo di garanzia" per agevolare l'effettuazione di operazioni creditizie da parte della Cassa di Mercato in favore degli Operatori del Mercato stesso.

Per la costituzione del fondo di cui al precedente comma può essere richiesta una contribuzione percentuale in misura tale che la stessa, detratta da quella fissata a favore dell'Istituto di Credito, non superi il limite previsto dall'art. 12 della legge 12 Luglio 1938, n° 1487.

Le modalità per la costituzione ed i limiti entro cui il "Fondo" deve essere contenuto saranno stabiliti dalla Commissione di Mercato, che eserciterà inoltre, il controllo sulla Gestione del fondo stesso.

Non può farsi obbligo agli operatori commerciali e o produttori fare ricorso alla Cassa di mercato. Gli acquirenti prima di effettuare gli acquisti devono depositare presso la Cassa Mercato una somma in più o pari a quella corrispondente al pagamento dei prodotti da acquistare. La Cassa mercato rilascerà la relativa scheda con l'importo della somma incassata.

**Art. 16.
Responsabilità**

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, l'Ente Gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti che dovessero per qualunque titolo derivare agli Operatori ed ai frequentatori del Mercato.

Gli Operatori ed i Frequentatori del Mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati all'Ente Gestore.

**Art. 17.
Venditori**

Sono ammessi alle vendite nel Mercato:

- a) i Commercianti, i Commissionari e Mandatari all'ingrosso di prodotti ittici;
- b) i produttori ittici, singoli o associati, anche se non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato;
- c) le Associazioni, i Consorzi e le Cooperative di produttori ittici o di Commercianti di prodotti ittici;
- d) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;
- e) gli Enti Comunali di consumo.

**Art. 18.
Compratori**

Sono ammessi agli acquisti nel Mercato:

- a) i Commercianti, i Commissionari e Mandatari, all'ingrosso di prodotti



ittici;

- b) i **Commercianti al minuto di prodotti ittici;**
- c) **gli Industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;**
- d) **le Comunità, le Convivenze, le Cooperative di consumo ed i Gestori di alberghi, ristoranti, friggitorie e chiunque, autorizzato, addetto alla ristorazione;**
- e) **gli Enti Comunali di consumo.**

Entro l'orario stabilito dall'art. 33 del presente Regolamento, salvo che non sono predisposti appositi banchi che permettano la vendita diretta di cui al punto p) dell'articolo 2 del D.L. 531 del 30.12.1992, sono ammessi i consumatori che possono effettuare acquisti per quantitativi stabiliti dal Regolamento di Mercato.

Nell'apposito spazio riservato alle piccole quantità provenienti dalla piccola pesca (D.L. 531), sono ammessi anche i consumatori in normali orari di mercato.

Non sono ammessi agli acquisti a credito coloro che non hanno ottenuto il fido dalla Banca che gestisce la Cassa del Mercato. Gli acquisti devono essere contenuti nei limiti del fido ottenuto. L'infrazione rilevata, prevede inoltre la sanzione regolata dall'art. 48 del presente Regolamento, sia per l'acquirente che per il venditore. Resta salva ogni azione penale se il fatto costituisce reato.

Art. 19.

Commissionari, Mandatari ed Astatori

Sono ammessi ad operare nel Mercato, per le vendite e per gli acquisti, anche Commissionari e Mandatari, che abbiano prestato all'Ente Gestore cauzione, non inferiore ad un milione (£. 1.000.000); questa può essere prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato a valore di borsa oppure mediante fideiussione bancaria. Tale cauzione dovrà essere versata presso la Cassa del Mercato in apposito conto bloccato.

L'importo della cauzione può essere aumentato dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato.

Le somme versate dai Produttori, Commercianti, Commissionari e Mandatari a titolo di cauzione potranno essere restituite, con gli interessi maturati al normale tasso, agli interessati dopo sessanta giorni dalla cessione della loro attività, ove non vi sia legale impedimento.

A garanzia delle vendite, effettuate o in forma diretta o anche con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi ad operare nel Mercato gli Astatori, che nel caso di vendite dirette sono sempre i responsabili delle vendite.

Gli Operatori ammessi alle vendite sono tenuti ad annotare le contrattazioni in apposito Registro (prima nota) preventivamente vidimato dalla Direzione del Mercato e portanti il numero progressivo di pagina. Devono, pertanto inoltre, seguire le procedure indicate dall'Ente Gestore, perché le contrattazioni vengano effettuate con la massima trasparenza.

Gli Astatori e/o Responsabili delle vendite, gli Operatori titolari, al termine delle operazioni di vendita, effettuate secondo le vigenti disposizioni in materia, compileranno un foglio riepilogativo delle contrattazioni ed un foglio riepilogativo dei singoli acquisti contenenti le indicazioni degli acquirenti, in ordine alfabetico e riferiti alle fatture emesse. Tali fogli dovranno pervenire alla Direzione del Mercato che provvederà, dopo il visto di esecutività, a trasmetterli alla Cassa di Mercato.

Art. 20.

Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti

Il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti nel Mercato è accertato dal Direttore del Mercato attraverso l'esame della seguente documentazione:

- a) certificazione dell'iscrizione negli albi di cui all'art. 3 della Legge 25 marzo 1959, n° 125;**
- b) certificazione, da rilasciare dalla Camera del Commercio, Industria ed**

N

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Agricoltura della provincia in cui risiede l'interessato, previ gli accertamenti del caso, dalla quale risulti l'appartenenza, del titolare della certificazione stessa, ad una delle categorie indicate negli artt. 17 e 18 lettera b), c) e d), o qualora si tratti di persone non sottoposte all'obbligo dell'iscrizione negli albi di cui alla lettera a) del presente articolo;

c) certificazione rilasciata annualmente dall'Ufficiale Sanitario, ai sensi del vigente Regolamento locale di igiene, dal quale risulti che gli abituali Operatori del Mercato (compresi i Collaboratori ed i dipendenti) siano immuni da malattie contagiose;

d) codice fiscale e/o partita IVA.

Art. 21.

Documento per l'accesso al Mercato

Il Direttore del Mercato rilascia a tutte le persone ammesse al Mercato apposito tesserino munito di fotografia dell'interessato, numerato, bollato e dallo stesso Direttore firmato.

Nel tesserino devono essere indicate:

- a) le generalità del titolare;
- b) il titolo di ammissione al Mercato;
- c) il periodo di validità;
- d) gli estremi della certificazione sanitaria;
- e) numero di codice fiscale e/o partita IVA.

Per il rilascio del tesserino può essere imposto il pagamento di una somma non superiore al costo del tesserino stesso.

Il Direttore del Mercato può autorizzare l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.

Avverso il mancato rilascio del tesserino è ammesso ricorso alla Commissione di Mercato, che decide entro trenta (30) giorni con provvedimento definitivo.

Art. 22.

Disciplina degli Operatori

I produttori, le Associazioni dei produttori, i Consorzi e le Cooperative di produttori non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei Soci, salvo che non abbiano altri requisiti autorizzativi.

I produttori non assegnatari provvedono, tramite la Direzione del Mercato, alla vendita dei loro prodotti. I produttori assegnatari provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltreché personalmente anche a mezzo di familiari o di persone dipendenti dall'azienda, preventivamente autorizzati dalla Direzione del Mercato: gli uni e gli altri devono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori. Resta salvo il possesso del requisito sanitario.

Le Organizzazioni dei produttori, i Consorzi e le Cooperative di produttori effettuano le vendite a mezzo di persone da esse designate, purché soci o dipendenti regolarmente assunti.

I Commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificamente incaricati dal proprietario della merce, purché iscritti nell'albo dei Commissionari di cui all'art. 3 della Legge 25 marzo 1959, n° 125 e siano in possesso di contratti di commissione.

I commercianti grossisti, anche se titolari di posteggi di vendita, durante le contrattazioni possono provvedere all'acquisto di prodotti nell'ambito del mercato.

Le eventuali rivendite di tali prodotti nell'ambito del mercato debbono essere immediatamente notificate al Direttore del mercato stesso.

Nel caso che un Operatore riceva considerevoli quantità di determinati prodotti potrà incaricare altre Ditte Commissionarie o Commerciali nel Mercato stesso, della vendita delle derrate ricevute, previa autorizzazione del Direttore del Mercato.

Qualora il fatto di cui al capoverso precedente assuma carattere di continuità, il Direttore può negare l'autorizzazione. La eventuale infrazione è punita ai sensi dell'art. 48.

Il quantitativo minimo, in fatturato, che ogni Assegnatario deve introdurre annualmente è fissato dall'Ente Gestore, su proposta del Direttore, sentita la Commissione di Mercato, entro il mese di Gennaio, ed anche con proiezione pluriennale tenuto conto delle variabili di spazio disponibili.

le, andamento di Mercato, capacità imprenditoriale dimostrata, tipo di organizzazione aziendale, preparazione professionale, numero degli addetti alle attività delle vendite.

Se per due anni consecutivi il Concessionario – Assegnatario di posteggio, non abbia introdotto il quantitativo minimo di cui al comma precedente, l'Ente Gestore, salvo casi di riconosciuta forza maggiore, disporrà la revoca della concessione.

Art. 23.

Posteggi di vendita

Il Mercato comprende un'area su cui sono realizzati dei posteggi per allocarvi i titolari delle assegnazioni perché vi svolgano attività commerciali all'ingrosso, a carattere continuativo.

Il posteggio è costituito dal punto vendita con tutte le pertinenze in esso contenute, attrezzature, impianti e servizi centralizzati, o diretti, che interessano in proprio la commercializzazione di prodotti ittici. Fa parte del posteggio l'Ufficio, il magazzino, l'area di esposizione ed altra struttura ed attrezzatura di pertinenza descritta nell'assegnazione (frigoriferi per la sosta di prodotti ittici, o quota parte di essi, sala o punto di selezione e confezionamento, se disponibile, ecc.) energia elettrica ed erogazione idrica.

L'uso dei frigoriferi disponibili, di uno o più, per la sosta temporanea e la conservazione dei prodotti ittici, sarà facoltativo, previa autorizzazione del Direttore; tale uso rappresenta e fa parte dei Servizi resi dall'Ente Gestore.

I punti vendita e gli appositi banchi, posti a disposizione del pescatore di cui al punto p) dell'art. 2, del D. L.vo 531/92, costituenti servizio per favorire la vendita diretta di piccole quantità, avranno adeguata capacità dimensionata alle quantità stesse dei prodotti esposti in vendita e con requisiti igienico sanitarie, e saranno uniformi nelle dimensioni e nelle strutture. Tali banchi o punti vendita (muniti di registratori di cassa) potranno fruire di adeguate attrezzature solo per il mantenimento temporaneo, la esposizione e la vendita dei prodotti. Le assegnazioni sono valide per i produttori soltanto per ciascun anno solare o parte di esso.

Art. 24.

Destinazione dei posteggi

La Commissione di Mercato stabilisce i criteri per la destinazione dei posteggi, nella Sala di esposizione e di vendita, dei banchi per il consumo immediato, agli Operatori che svolgono lavoro di importante entità ed a carattere permanente, a quelli che svolgono attività non di grande rilevanza ed a carattere stagionale, nonché gli Operatori occasionali, in relazione alle esigenze ed alla natura del traffico nel Mercato.

Art. 25.

Assegnazione dei posteggi

I posteggi, il cui numero è stabilito dalla Commissione di Mercato, vengono assegnati dall'Ente Gestore per la durata non superiore al quinquennio, salvo rinnovo su domanda degli interessati aventi i requisiti stabiliti dal presente Regolamento, sentita la Commissione. Le concessioni avranno comunque scadenza contemporanea, qualunque sia la loro data di inizio. La Direzione di Mercato stabilisce di volta in volta, secondo necessità, l'uso dei punti vendita di cui al precedente art. 23, ultimo comma.

I posteggi fissi sono di preferenza destinati, su domanda degli interessati ed in base a criteri predeterminati dalla Commissione di mercato, ai Produttori, ai Commercianti all'ingrosso, ai Commissionari e Mandatari iscritti agli Albi, di cui all'art. 3 della Legge 25 marzo 1959, n° 125, con preferenza a coloro che dimostrino di poter svolgere maggiore attività a carattere continuativo e di possedere una adeguata attrezzatura tecnico - economica, ed a Ditte industriali o artigianali di settore, alle Organizzazioni dei produttori ittici ed alle Cooperative ittiche, loro Consorzi o Associazioni, che dimostrino di poter svolgere rilevante attività a carattere continuativo.

Il canone per l'uso di ciascun posteggio è stabilito dall'Ente Gestore sentita la Commissione di Mercato e deve essere commisurato almeno al pareggio dei costi di gestione in concorrenza con altre entrate.

E' in facoltà dell'Ente Gestore, fin dall'applicazione del presente Regolamento, di esigere alternativamente in luogo di un canone fisso, un canone variabile mediante l'applicazione di una percentuale sull'importo delle vendite. Tale percentuale sarà determinata dall'Ente Gestore in relazione alla necessità di assicurare il pareggio del Bilancio di Gestione, sentita la Commissione di Mercato e verrà riscossa giornalmente tramite la Cassa di Mercato, la quale provvederà a versarla con quelle modalità che

saranno fissate dall'Ente Gestore e nella apposita convenzione con la Cassa Mercato.

La Commissione determina i criteri per i cicli di rotazione dell'uso dei posteggi, cicli che possono essere disposti dall'Ente Gestore su proposta del Direttore, in relazione alle esigenze funzionali del Mercato stesso ed alle strategie organizzative.

Qualora si tratti di posteggi assegnati per un periodo di tempo inferiore a quindici giorni, rinnovabile per un periodo complessivo non eccedente i novanta giorni annui, le assegnazioni sono fatte dal Direttore del Mercato con preferenza ai produttori singoli o associati.

Gli Assegnatari debbono corrispondere all'atto dell'assegnazione l'importo della cauzione fissata e del canone ove stabilito.

Art. 26.

Carattere delle assegnazioni di posteggio

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persona fisica essa è strettamente personale. La morte dell'Assegnatario dà facoltà, agli eredi legittimi di continuare nell'assegnazione sino alla scadenza quando essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel Mercato. In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.

Qualora la persona fisica assegnataria di posteggio intenda costituire una Società per l'esercizio dell'attività commerciale può richiedere che l'assegnazione del posteggio sia trasmessa alla Società, purché questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia in ordine fiscale, sia in ordine finanziario e commerciale della persona fisica nella sua qualità di Operatore fisso del Mercato e purché il rappresentante legale della stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente Regolamento e non vi ostino motivi di pubblico interesse.

Il provvedimento eventuale di diniego deve essere motivato e non produrrà effetto di cessazione di attività della Ditta richiedente.

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica esso viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona nella carica, salvo voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale.

Tra la cessione dell'incarico del rappresentante legale, al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esservi soluzione di continuità nella gestione del posteggio.

**Art. 27.
Gestione dei posteggi**

Il posteggio deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o della persona di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Nel caso di assegnazione a persone giuridiche, che esercitano il Commercio all'ingrosso, la gestione potrà anche essere affidata a persona diversa da quella del rappresentante legale, purché sia in possesso dei requisiti sopra richiamati e non si sia reso responsabile delle infrazioni previste dal citato articolo 3 della Legge 25 Marzo 1959, n° 125.

Le Società possono cambiare la denominazione a semplice comunicazione all'Ente Gestore, dopo aver effettuato e prodotto regolare atto notarile che deve essere notificato alla Direzione del Mercato perché ne prenda annotazione. E' in facoltà della Direzione controllare la regolarità degli atti.

Gli Assegnatari, per i rapporti con l'Ente Gestore e per le attività di mercato, devono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

La sostituzione della gestione del posteggio non autorizzata comporta immediata revoca della concessione, ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento, sentita la Commissione di Mercato.

**Art. 28.
Indicazione sui posteggi**

Il posteggio di ciascun Assegnatario è contraddistinto, a cura dell'Assegnatario stesso con apposita targa contenente il suo nome e cognome o quello della Ditta ed indirizzo, in conformità all'atto dell'assegnazione, salvo comunicazione di cambio di denominazione regolarmente accertato dalla Direzione. Le targhe devono essere uniformi per tutti i posteggi.

Art. 29.

Uso dei posteggi

I posteggi ed i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita.

I Depositi non possono essere adibiti a custodia dei vuoti.

Durante le ore di chiusura del Mercato, nessuno deve rimanere, nei posteggi, e nei Magazzini, salvo speciale permesso scritto, rilasciato dal Direttore del Mercato, che impartirà le disposizioni del caso.

E' proibito installare impianti di qualsiasi natura e specie, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Gestore.

I rifiuti debbono essere, a cura degli Assegnatari dei posteggi, raccolti in appositi recipienti, per essere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato dall'Ente Gestore per la destinazione dallo stesso stabilita e secondo le norme all'uopo vigenti.

Art. 30.

Termine delle Assegnazioni

Le assegnazioni dei posteggi cessano:

- a) alla scadenza;
- b) per rinuncia all'assegnazione durante il periodo di assegnazione;
- c) per fallimento dichiarato a carico dell'Assegnatario;
- d) per scioglimento della Società assegnataria;
- e) per cessione non autorizzata;
- f) per reati contro il patrimonio.

Art. 31.

Revoca delle Assegnazioni

L'Assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi:

- 1) cessione totale o parziale del posteggio ai terzi;
- 2) perdita dei requisiti per l'ammissione alle vendite nel Mercato;
- 3) inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla Commissione di Mercato;
- 4) gravi scorrettezze commerciali;

- 5) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del Mercato;
- 6) accertare morosità nel pagamento del canone stabilito per il posteggio o per quanto altro dovuto in pagamento;
- 7) non raggiungimento del minimo di cui all'art. 22;
- 8) assenza del titolare del posteggio del Mercato, senza alcun giustificato motivo, che si prolunghi oltre il 15° giorno;
- 9) quando all'intestatario del posteggio siano state applicate le misure per la sicurezza e la pubblica moralità prevista per legge.
- 10) inosservanza di disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente.
- 11) Per condanna, qualunque sia l'entità della pena, per delitti in tema di:
 - a) turbata libertà degli incanti;
 - b) inadempimenti di contratti di pubbliche forniture;
 - c) frode nelle pubbliche forniture;
 - d) usi e detenzioni di pesi o misure con falsa impronta;
 - e) contraffazione, alterazione o uso illecito di segni distintivi;
 - f) frode nell'esercizio del commercio;
 - g) vendita di prodotti con segni mendaci;
 - h) frode o sofisticazioni comunque previste dalle leggi vigenti.

La revoca è dichiarata dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile e penale. La Commissione di Mercato deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla data richiesta.

Se per necessità di miglioramento o riordinamento del Mercato, determinati Magazzini, aree di concessione, posteggi dovessero essere resi disponibili, l'Ente Gestore ha facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione stessa in qualunque momento, con semplice preavviso di un mese e, compatibilmente con la disponibilità di superficie destinata alle operazioni di vendita, sentita la Commissione di Mercato.

Art. 32.
Riconsegna dei posteggi

Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi devono essere riconsegnati all'Ente Gestore liberi di persone e cose, entro i tre giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca. In caso di inottemperanza si procede allo sgombero a cura della Direzione del Mercato ed a spese degli interessati.

L'Assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

Art. 33.
Calendario ed Orario

Le operazioni di vendita hanno luogo tutti i giorni, fatta eccezione per quelli indicati nel calendario redatto dall'Ente Gestore.

L'orario delle vendite viene fissato dall'Ente Gestore con procedura indicata nel comma precedente e può essere modificato qualora se ne ravvisi la opportunità.

L'orario riservato ai privati consumatori non dovrà coincidere con l'orario di massima affluenza al Mercato delle categorie di cui all'art. 18 e viene gestito dal Direttore con discrezionalità di strategia e di incremento mercatale. Resta salvo quanto disposto dal precedente art. 18, 3° comma.

L'orario di Mercato deve essere tale da consentire agli Operatori, oltre alle operazioni di conferimento di vendita, anche quelle relative al trasferimento delle merci (operazioni di mercato) sia di quelle vendute, sia di quelle da trasportare fuori mercato, nonché la relativa contabilità indispensabile e l'attività di gestione commerciale post - vendita.

Il Direttore può, in particolari circostanze e quando ne riconosce la necessità, ritardare o anticipare l'inizio o il termine delle contrattazioni di vendita o delle operazioni di mercato.

Gli Operatori all'ingrosso fuori del Mercato e dell'area di esso, ove in possesso di regolare autorizzazione, ottenuta per legge, dovranno osservare gli stessi orari di vendita, e lo stesso Calendario stabilito per il locale Mercato

all'ingrosso. Il diverso comportamento costituisce infrazione punibile con contravvenzione.

I locali del Mercato per il deposito e la conservazione dei prodotti, sono aperti per tutte le ventiquattro ore della giornata.

Art. 34.

Inizio e termine delle contrattazioni

L'inizio ed il termine delle contrattazioni, nonché delle vendite dirette ai consumatori, sono annunciati con apposito segnale.

Art. 35.

Ingresso al Mercato

Hanno libero accesso al Mercato tutte le persone che effettuano vendite ed acquisti in possesso del documento di cui all'art. 21, i Produttori, i Commercianti al dettaglio e all'ingrosso, i responsabili delle convivenze e titolari e/o incaricati del settore della somministrazione di alimenti, del settore alberghiero e ristorazione, muniti del Certificato comprovante il possesso di autorizzazione amministrativa o iscrizione camerale CCIA, nonché tutti i conferenti derrate.

I privati consumatori o occasionali sono liberamente ammessi durante l'orario di cui all' art. 33 e per gli acquisti stabiliti dal precedente art. 18, 3° comma.

Art. 36.

Ordine interno

E' vietato sia nel Mercato che nelle sue dipendenze o adiacenze:

- a) ingombrare i luoghi di passaggio con rifiuti od altro ed ostacolare comunque la circolazione;**
- b) attendere alle operazioni di sezionatura o ad altri trattamenti dei prodotti, senza indossare vestiti di servizio ovviamente puliti;**
- c) attirare i compratori con grida o schiamazzi;**
- d) introdurre animali;**

- e) sollecitare offerte o curare raccolte o sottrazioni, quale che sia l'Ente beneficiario;
- f) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del Mercato o delle contrattazioni;
- g) circolare fuori dalle Sale di esposizione e di vendita con coltelli od altri arnesi di lavoro;
- h) uscire dal Mercato, anche momentaneamente, indossando abiti sudici o insanguinati;
- i) gettare nell'area mercato derrate, rifiuti o altro;
- j) effettuare vendite o acquisti prima dell'orario stabilito;
- k) fumare, sputare, mangiare o bere;
- l) depositare i prodotti in luoghi sudici o a terra, sul piano di calpestio.

Gli Operatori del Mercato ed il personale di fatica possono apporre in appositi Albi, avvisi a carattere sindacale, previa nulla osta del Direttore.

Art. 37. Pulizia del Mercato

Gli Assegnatari devono curare che i posteggi e gli annessi (scale, magazzini, ecc.) di loro pertinenza siano costantemente tenuti puliti e sgombri da rifiuti.

I rifiuti devono essere, a cura ed a spese degli intestatari assegnatari di posteggio, raccolti in appositi ed idonei recipienti muniti di coperchio a tenuta, per essere poi svuotati dal personale all'uopo incaricato.

Art. 38. Ingresso e circolazione dei veicoli

I veicoli dei conferenti, dei venditori e quelli, comunque, portanti prodotti destinati alle vendite in Mercato hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del Mercato stesso; quelli dei compratori solo all'inizio delle contrattazioni quando le condizioni di viabilità del Mercato o dell'area di esso lo consentono, salvo diversa disposizione del Direttore.

L'Ente Gestore su proposta del Direttore del Mercato, nelle aree interne del Mercato (fuori la sala vendite) come in quelle esterne riservate (area mercatale), può delimitare le zone di sosta a pagamento ed assegnare i relativi spazi, previo pagamento di tariffe o corrispettivi stabiliti ai sensi dell'art. 14.

La circolazione e la sosta dei veicoli nonché il carico e lo scarico delle merci, sono regolati dal Direttore del Mercato, tramite il Servizio di Vigilanza, in forza del presente Regolamento o con apposito Ordine di Servizio.

L'uso dei veicoli per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal Direttore del Mercato.

Le caratteristiche tecniche ed di ingombro di tali mezzi devono essere stabilite dall'Ente Gestore, tenendo presenti le esigenze igieniche e funzionali del Mercato in rapporto agli impianti ed alla rete viaria di esso, nonché alla necessità di evitare rumori molesti.

Il numero massimo dei predetti veicoli è fissato dall'Ente Gestore su proposta del Direttore del Mercato.

Tutti i veicoli che entrano nell'area Mercato negli orari ad essi consentiti devono pagare un corrispettivo di tariffa "DIRITTO DI PEDAGGIO", stabilito dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato.

Nell'interno dell'area di Mercato, i veicoli devono procedere a passo d'uomo.

Il trasporto delle derrate dal Mercato all'ingrosso nei vari luoghi di vendita al dettaglio nel territorio del Comune o fuori di esso, può essere effettuato dagli interessati sia direttamente con appositi mezzi all'uopo autorizzati, sia mediante trasporto di terzi autorizzati dalla Direzione, in regola con i requisiti sanitari e con osservanza dei corrispettivi e/o tariffe stabilite dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato.

In ogni caso le persone adibite al trasporto devono possedere i requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento.

Durante le ore di chiusura del Mercato i veicoli autorizzati dalla Direzione possono accedere, uscire e compiere operazioni autorizzate previo pagamento delle tariffe del fuori orario.




L'autorizzazione sanitaria allo scarico delle ostriche e dei mitili è concessa previo accertamento del Certificato sanitario previsto dalle vigenti disposizioni.

Quando i prodotti, in genere, non risultino rispondenti alle disposizioni contenute nelle vigenti leggi o Regolamenti essi sono avviati alla osservazione.

Art. 39. Operazioni di vendita

Le vendite all'ingrosso dei prodotti ittici sono effettuate mediante Asta pubblica o a trattativa diretta.

Le vendite all'asta e non, sono effettuate sotto diretta responsabilità degli astatori o dei responsabili delle vendite iscritti all'albo di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n° 125 ed accreditati presso l'Ente Gestore mediante iscrizione in apposito Registro tenuto dalla Direzione del Mercato. I responsabili delle vendite e/o astatori devono depositare una cauzione stabilita dall'Ente Gestore.

La provvigione spettante per le operazioni di vendita o di asta è stabilita dall'Ente Gestore sentita la Commissione di Mercato.

Il foglio riepilogativo d'asta o riepilogativo delle vendite deve contenere: il nome e cognome del fornitore, la provenienza della merce, il numero dei colli ed il peso, l'elencazione dei vari costi di commercializzazione ivi compreso il corrispettivo per i servizi sanitari e della Cassa Mercato con evidenziazione degli adempimenti fiscali, l'importo lordo e netto e le eventuali rimanenze di merci.

In foglio a parte, foglio acquirenti, deve essere contenuta e registrata ogni singola vendita con l'elencazione dei nominativi degli acquirenti posti in ordine alfabetico e con a fianco l'importo pagato ed il numero di fattura corrispondente.

Per le vendite a trattativa diretta è compilato un foglio delle vendite contenente le stesse indicazioni prescritte per il foglio d'asta. Responsabile delle vendite resta sempre chi effettua le vendite (Astatore e/o Responsabile commerciale) oltre che il titolare assegnatario di posteggio.




La Direzione comunica con mezzi idonei, tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi dei prodotti introdotti nel Mercato.

Art. 40.

Merci in vendita e ritiro dei prodotti dal Mercato

Il venditore è tenuto a sistemare i prodotti in esposizione per le vendite anche in conformità alle disposizioni igienico – sanitarie impartite dal Servizio Sanitario.

Ai Conferenti venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal Mercato i prodotti ittici introdotti, senza dover per questo corrispondere all'Ente Gestore o ad altri Servizi alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura (restano salvi i diritti spettanti al Servizio Sanitario ed i corrispettivi relativi ai Servizi di Mercato).

Il ritiro dal Mercato dei prodotti ittici può essere, tuttavia, vietato dal Servizio Sanitario per motivi di carattere igienico – sanitario.

Art. 41.

Confezione dei colli e delle derrate

E' vietato l'uso di imballaggi e di confezioni irrazionali che danneggiano i prodotti e ne pregiudicano la necessaria, perfetta conservazione fino all'atto della vendita, aumentino artificiosamente o falsino in apparenza il peso dei colli posti in vendita o venduti.

E' pure vietato l'uso di imballaggi che non rispondano alle esigenze igienico – sanitarie.

Art. 42.

Strumenti di pesatura

Gli strumenti di pesatura devono essere sempre:

- a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;**
- b) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;**
- c) bene in vista ai compratori;**

L'Ente Gestore porrà a disposizione degli acquirenti una bilancia ad orologio per la verifica del peso della merce acquistata.

Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

Art. 43.

Norme per le vendite

Le vendite si effettuano a peso netto o a collo. La merce deve essere posta bene in vista degli acquirenti in modo da non trarli in inganno.

Le vendite da grossista a dettagliante possono essere effettuate per colli o per lotti di prodotti omogenei. Quando ciò non sia possibile, il Direttore del Mercato, per piccole partite potrà autorizzare la vendita dei prodotti non omogenei ai dettaglianti (restano salvi gli usi della marineria locale per quanto compatibili con l'organizzazione delle attività delle vendite).

E' fatto obbligo al venditore di consentire, nei limiti delle norme igieniche, l'esame della merce ai compratori i quali devono osservare i dovuti riguardi e rispettare l'integrità dei prodotti.

Art. 44.

Vendite per conto

Gli Operatori Produttori, Commissionari ed i Mandatari che operano nel Mercato devono esplicitare la loro attività, commissione o il loro mandato con le garanzie delle norme stabilite dalle vigenti disposizioni ponendo a disposizione dell'Ente Gestore e, per esso, alla Direzione del Mercato i documenti ed i contratti di commissione e di mandato stipulati secondo le vigenti disposizioni.

Ai Commissionari ed ai Mandatari spetta una provvigione, da concordare tra le parti, e che in ogni caso, non può superare il 10% del prezzo di vendita, comprensiva del loro compenso personale e delle altre prestazioni inerenti alle vendite nel Mercato e che saranno stabilite quali costi di commercializzazione.

I Commissionari ed i Mandatari devono presentare ai loro Committenti e Mandanti regolare conto vendita per i prodotti venduti contenente le stesse indicazioni presentate per il foglio d'asta o foglio riepilogativo delle vendite di cui al precedente articolo 39, del presente Regolamento.

Gli Operatori Produttori, Commissionari, Mandatari e commercianti devono tenere a disposizione della Direzione del Mercato tutti gli atti ed i do-

cumenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro Committenti o Mandanti; i Commercianti gli atti ed i documenti relativi alle vendite effettuate in nome e per proprio conto; I Produttori in Cooperativa gli atti ed i documenti relativi alle vendite dei propri soci.

All'Astatore o responsabile delle vendite spetta una provvigione che non può superare l'1% del prezzo di vendita per il prodotto astato o dallo stesso venduto.

Art. 45.

Prodotti non normalmente conservabili o da distruggere

Il Servizio Sanitario può stabilire il termine entro il quale si deve effettuare la vendita dei prodotti che non si presentino in condizione di normale conservabilità, dandone comunicazione al Direttore del Mercato che è responsabile dell'esecuzione delle decisioni prese dal Servizio Sanitario.

Il Direttore può rilasciare, a richiesta dell'interessato, la certificazione relativa alle disposizioni impartite dal Servizio Sanitario in merito all'urgenza della vendita.

I prodotti non venduti entro il termine stabilito dal Servizio Sanitario e non idonei al consumo sono avviati ad apposito Reparto della Sala di Osservazione per la successiva, sollecita, distruzione da effettuarsi con l'osservanza delle norme vigenti in materia di rifiuti a basso rischio.

L'ordine di distruzione è dal Servizio sanitario notificato alla Direzione del Mercato, che ricevendone delega dall'Ente Gestore (Sindaco), deve rilasciarne certificazione all'interessato.

Art. 46.

Prodotti affidati alla Direzione del Mercato

Il Direttore del Mercato provvede mediante l'opera dei Produttori, Commercianti o dei Commissionari o degli Astatori ed in conformità alle norme vigenti alla vendita:

- a) dei prodotti affidati alla Direzione per la vendita;**
- b) dei prodotti pervenuti nel Mercato all'indirizzo dei Commercianti, Commissionari o Mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione;**

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

I Produttori, i Commercianti, i Commissionari e gli Astatori sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dalla Direzione del Mercato.

Le somme nette ricavate vengono rimesse direttamente agli aventi diritto a cura della Cassa del Mercato.

Art. 47.

**Documentazione delle singole vendite
Listino dei prezzi - Statistiche**

Copia del foglio d'asta o del conto di vendita di cui all'art. 39 deve essere consegnata alla Direzione del Mercato, la quale dopo la compilazione dei mercuriali giornalieri trasmette i dati all'Istituto Centrale di Statistica ponendoli altresì a disposizione di coloro che ne facciano regolare richiesta. I dati così raccolti servono ai fini statistici.

Art. 48.

Provvedimenti disciplinari ed amministrativi

Indipendentemente dall'eventuale azione penale le infrazioni alle norme del presente Regolamento o alle disposizioni legislative o regolamentari danno luogo, a carico dei responsabili, alle sanzioni, all'azione disciplinare ed amministrativa così graduata secondo la gravità dell'infrazione o della recidività:

- a) diffida (verbale o scritta) o sospensione dei colpevoli da ogni attività nel Mercato, per un periodo massimo di tre giorni da parte del Direttore;**
- b) sospensione da ogni attività nel Mercato per la durata massima di tre mesi inflitta dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato e sentito l'interessato, con provvedimento definitivo, o in caso grave ed urgente, dal Direttore di Mercato;**
- c) revoca dell'assegnazione del posteggio per i motivi di cui all'articolo 31 del presente Regolamento;**
- d) sanzione amministrativa per violazione a qualsiasi disposizione contenuta negli articoli del presente Regolamento, da lire 100.000 a lire 1.000.000, secondo la gravità dell'infrazione, salvo che le norme vigenti non dispongano diversamente.**

I provvedimenti di sospensione superiore a tre giorni, deliberati dal Direttore, devono essere immediatamente comunicati all'Ente Gestore e perdono ogni efficacia se non ratificati entro cinque giorni.

L'Ente Gestore, su proposta del Direttore del Mercato, stabilisce con apposito provvedimento aggiornamenti delle sanzioni relative a ciascuna trasgressione al presente Regolamento o ad altre disposizioni emanate dall'Ente Gestore o da leggi specifiche che regolano la materia.

Art. 49.

Norme transitorie

L'Assegnazione dei posteggi nel Mercato, ed in funzione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, deve essere effettuata e regolarizzata in conformità alle disposizioni contenute nel precedente articolo 25.

Nella prima formulazione dell'indicazione nominativa dei facchini liberi di cui al quinto comma dell'articolo 12 del presente Regolamento, si dà preferenza ai facchini che prestano la loro opera nel Mercato, tenuto conto delle prestazioni effettuate.

Nella prima assegnazione dei posteggi, di cui all'articolo 25 del presente Regolamento, è data preferenza, a parità di condizioni, agli Operatori in attività attuale e secondo la loro capacità economica dimostrata.

Art. 50.

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento di Mercato, dopo i dovuti adempimenti procedurali, entra in vigore dieci giorni dopo l'affissione all'Albo comunale della Deliberazione, resa esecutiva dal CO.RE.CO., che lo ha approvato.

Approvato con Deliberazione n° del

Approvato dal CO.RE.CO. nella seduta del con i numeri

Approvato dalla Prefettura in data n° Divisione

Ratificato dall'Assessorato Regionale Industria e Commercio con Decreto del n° Pubblicato nella G.U.R.S. n° del




Art. 51
Norma finale

Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni altra norma di natura regolamentare disciplinante la stessa materia.-

